

COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 16 del 30-03-12

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:00** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DAL CERO RAG. MARIO	P	PETTINA' LUCIA	P
MARTINI RENATO	P	CANALE AMABILE PAOLA	P
FABRELLO MARIO	P	SOSSAN ALESSANDRO	P
FONTANA FRANCO	P	VACCARI MARIO	P
FONTANA MARIO	P	BIGOLIN MATTEO	Ag
MATTEAZZI FRANCESCO	P	CEOLATO STEFANO	P
TRAVERSO NICOLA	A	POZZA GIUSEPPE	P
COLASANTE GIOVANNI	Ag	LIEVORE CRISTIAN	P
MARINI GIANCARLO BATTISTA	P		

Assume la presidenza il Signor DAL CERO RAG. MARIO in qualità di SINDACO

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'ADDIZIONALE IRPEF 2012.

Soggetta a controllo N
Immediatamente eseguibile S

Relaziona l'assessore Martini illustrando le determinazioni sulla misura dell'addizionale IRPeF 2012.

In particolare osserva che l'art. 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. "salva Italia" ha previsto una forte decurtazione dei trasferimenti statali, da calcolare in proporzione alla distribuzione territoriale dell'Imu; contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, quando i tagli dei trasferimenti venivano disposti soprattutto per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nel 2012, quindi, ad essere penalizzati sono tutti i Comuni. La perdita di gettito stimata è di circa 140 mila euro nel 2012, cui si aggiungeranno ulteriori € 45.000 negli anni seguenti.

Osserva, successivamente, che nei bilanci dei precedenti anni, al fine di garantire l'equilibrio della parte corrente del bilancio, si era ricorso ai proventi derivanti da permessi di costruire o a poste straordinarie (come plusvalenze). A decorrere dal 2013 anche il nostro Comune sarà soggetto alle regole sul patto di stabilità: uno dei criteri di virtuosità in base ai quali è stabilito il saldo da raggiungere da parte dei Comuni è rappresentato dall'equilibrio di parte corrente. Ne consegue la necessità di assicurare tale equilibrio con entrate strutturali e non di natura straordinaria.

Per garantire tale risultato si è reso necessario operare su due versanti:

- il contenimento delle spese correnti, da una parte;
- l'aumento delle entrate, dall'altra.

Sotto tale secondo profilo la scelta che si profila all'amministratore pubblico è quella se agire attraverso una tassazione del reddito o del patrimonio. Si è esclusa tale seconda possibilità, in quanto la disciplina dell'IMU, di recente introduzione, già crea un aggravio notevole sui contribuenti; aggravio che, peraltro, non giova al bilancio del Comune, ma solo a quello dello Stato. Non rimaneva altra possibilità che quella di incrementare l'addizionale IRPeF, tenendo anche conto che l'aliquota attualmente vigente è una delle più basse del comprensorio e che la stessa è ferma dalla sua istituzione (anno 2002). Cita il solo caso del Comune di Zané che aveva un'aliquota minore.

Allo scopo di evitare che tale aumento abbia ripercussioni di carattere sociale sui redditi più bassi si è deciso di istituire una fascia di esenzione per i redditi fino ad € 15.000,00.

Informa i Consiglieri che sono state fatte simulazioni per verificare le diverse modulazioni dell'aliquota rispetto al gettito complessivo.

Ultimata la relazione il Sindaco, Presidente dell'assemblea, dichiara aperto il dibattito che riporta i seguenti interventi:

Vaccari: ritiene che la fascia di esenzione sia troppo bassa. Manifesta sdegno verso l'ammontare elevato di alcune retribuzioni e pensioni. Successivamente critica il trattamento riservato ai rifugiati (40 euro giornalieri).

Sindaco: osserva che tali somme vengono introitate dalle strutture che ospitano i rifugiati.

Pozza: esprime contrarietà, in quanto ritiene che la fissazione di un'ulteriore fascia di reddito, quella di non imponibilità, sia una complicazione del sistema. Ritiene che sarebbe stato più aderente allo spirito dell'imposta e al dettato costituzionale prevedere una progressività dell'imposta. Sostiene che bisognerebbe smettere di gravare sulle persone che lavorano, mentre non vengono toccati altri che non si impegnano. Afferma che questo aumento poi si cumula alla nuova imposta sugli immobili, all'incremento delle accise, già di per sé particolarmente gravose.

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATO:

- che con decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 é stata prevista la possibilità per i Comuni di istituire, dal 1° Gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che il comma 142 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), dispone che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima di 0,8 punti percentuali;

SOTTOLINEATO, altresì, che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2002, ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;
- che la Giunta Comunale, all'epoca competente, con deliberazione n. 17 del 22 febbraio 2002, ha deliberato l'aliquota dello 0,2 per cento;
- che in questa sede si intende variare tale aliquota per il corrente anno 2012, ragione per la quale, viene a configurarsi la competenza del Consiglio comunale tanto per quanto attiene specificatamente l'aliquota quanto per l'approvazione del Regolamento, vincolante a tal fine;

PREMESSO che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito

individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPeF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPeF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- il DL 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche,

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio e le evidenti ricadute negative sugli enti locali conseguenti alla manovra in essere da parte del Governo centrale così da obbligare il nostro Comune all'adozione di provvedimenti che permettano di mantenere i servizi sin qui assicurati con il reperimento delle relative risorse;

VISTO l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio di contabilità finanza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa/contabile del presente atto;

VISTI:

il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 14

VOTANTI: N. 14

ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 10

CONTRARI: N. 4 (Pozza, Lievore, Vaccari e Ceolato)

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale IRPeF applicabile in questo Comune nella misura annua dello 0,5%;

2) di esentare per l'anno 2012 dall'applicazione dell'addizionale IRPeF applicabile in questo Comune i redditi fino a 15.000,00(quindicimila) euro. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito;

3) di approvare l'allegato (sub "a") "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";

4) di incaricare il responsabile di servizio di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al presente deliberato;

5) di dichiarare, con la seguente apposita separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

PRESENTI: N. 14

VOTANTI: N. 14

ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 13

CONTRARI: N. 1 (Vaccari)

ALL. A)

**COMUNE DI CARRE’
Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con Del. C.C. n. _____

INDICE

Art. 1 - Applicazione dell’aliquota di compartecipazione all’addizionale

Art. 2 - Aliquota applicata e soglia di esenzione

Art. 3 - Misura della variazione

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Efficacia della deliberazione

Art. 6 – Sanzioni

Art. 7 – Decorrenza

Art. 1 - Applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale

1) In applicazione dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prevista la possibilità per i Comuni di istituire, dal 1° Gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 - Aliquota applicata e soglia di esenzione

1) La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata con il presente regolamento nella misura dello 0,5% per cento a decorrere dall'anno 2012.

2) E' prevista una soglia di esenzione ad € 15.000,00. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.

Art. 3 - Misura della variazione

1) Il Comune ha la facoltà di elevare l'aliquota dell'addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Soggetti passivi

1) Sono tenuti al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Carrè alla data dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

Art. 5 - Efficacia della deliberazione

1) La deliberazione di approvazione del presente regolamento dovrà essere pubblicata, con immediatezza, sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

2) L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Art. 6 – Sanzioni

1) Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

Art. 7 – Decorrenza

1) Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2012.

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLA
MISURA DELL'ADDIZIONALE IRPEF 2012.

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DAL CERO RAG. MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 04-04-12 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 04-04-12, al 19-04-12, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);

E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-12:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 04-04-12_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il funzionario incaricato

Carrè li 04-04-12

Villanova Monica